

- c) proposte di modifiche o integrazioni del contenuto della presente convenzione;
- d) integrazioni e modifiche dei modelli allegati alla presente convenzione, su richiesta della stessa società o dell'amministrazione, che non incidono sull'oggetto e la struttura della presente convenzione.

2. La commissione è composta in pari numero da rappresentanti del Ministero e della società; i rappresentanti del Ministero sono designati dal Gabinetto, dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia e dall'Ispettorato Generale.

3. La commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero, è costituita con provvedimento dirigenziale del Ministero e il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento allegato alla presente convenzione.

4. La commissione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 5

Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito

1. L'ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione:

- a) nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello A1, per il processo civile;
- b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito;
- c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo;
- d) copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull'esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito.

2. L'ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.

Art. 6

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.

2. La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.

3. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.

4. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D.

Art. 7

Provvedimenti sulla esecuzione di pene pecuniarie concorrenti e di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modello B, copia dei provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti e dei provvedimenti di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, che costituiscono autonomo titolo per il recupero delle somme in essi indicate.

2. L'ufficio comunica, altresì, lo stato di esecuzione delle partite di credito che ha in carico, inerenti i provvedimenti oggetto del titolo in esecuzione, utilizzando il modello di cui all'allegato modello E.

3. La società annota la partita di credito nel registro SIAMM e procede all'iscrizione a ruolo della somma da recuperare, previa detrazione dall'importo complessivo della somma determinata con il provvedimento in esecuzione, delle singole pene pecuniarie già riscosse, di quelle convertite ai sensi dell'articolo 660 c.p.p. e di quelle estinte.

4. La società procede, inoltre, alla riduzione dell'importo iscritto nelle singole partite di credito che ha in carico, relative a ciascun titolo oggetto del provvedimento in esecuzione e a trasmettere il provvedimento di scarico al competente agente della riscossione in ordine alle pene pecuniarie non riscosse, non convertite o non estinte.

5. Ai fini della determinazione della somma da recuperare e da iscrivere a ruolo, la società per le partite di credito iscritte dagli altri uffici, provvede a richiedere, anche via fax, le informazioni necessarie sulle singole pene pecuniarie, utilizzando l'allegato modello E bis. In tal caso il termine di cui all'articolo 12, comma 3, della presente convenzione, decorre dalla data di ricezione dell'ultima risposta.

6. Qualora la riscossione o l'estinzione della pena pecuniaria corrisponda all'intero importo della partita di credito la società provvede alla sua eliminazione dal registro SIAMM.

Art. 8

Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

1. L'ufficio comunica alla società, ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate a terzi, di cui all'articolo 187 del Testo Unico, l'importo che deve essere riscosso ed i dati anagrafici del debitore con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello A1, per il processo civile.

Art. 9

Pagamenti volontari

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all'allegato A1, per il processo civile, unitamente agli atti necessari alla quantificazione, anche l'istanza di pagamento volontario presentata dal debitore. La società provvede immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla

ricezione degli atti alla quantificazione del credito ed alla sua annotazione nel registro SIAMM.

2. Se l'istanza di pagamento volontario interviene dopo la trasmissione del fascicolo alla società, l'ufficio trasmette la relativa documentazione con la nota di cui all'allegato modello B. La società, ove non abbia già provveduto, procede alla annotazione della partita di credito nel registro SIAMM.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'ufficio consegna al debitore il modello F23 previsto dal registro SIAMM.

4. La società provvede inoltre all'annotazione, nello stesso registro, dell'avvenuto pagamento e a trasmettere la disposizione di scarico al competente agente della riscossione. Provvede altresì alla eliminazione del credito dal registro, previa acquisizione della rendicontazione.

5. In ogni caso l'istanza di pagamento volontario non sospende l'iscrizione a ruolo.

Art. 10

Dati anagrafici dei debitori

1. L'ufficio, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all'allegato A1, per il processo civile, comunica i dati anagrafici del debitore ove non presenti nei provvedimenti o negli atti che vengono trasmessi alla società.

2. Limitatamente ai crediti relativi al contributo unificato, la società valida i dati anagrafici ed il codice fiscale del debitore mediante la consultazione dell'anagrafe tributaria. mentre, per i restanti crediti, a tali attività provvede Equitalia Servizi S.p.A. in sede di lavorazione della minuta di ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. Nel caso in cui la partita venga scartata da Equitalia Servizi S.p.A., la società verifica l'eventuale esistenza di errori materiali nell'acquisizione dei dati.

3. Se, all'esito della verifica, tali dati risultano confermati, ma il debitore non è in possesso del codice fiscale, la società provvede alla richiesta di attribuzione dello stesso.

4. Qualora non sia possibile attribuire il codice fiscale ai sensi del precedente comma, la società, con la nota di cui all'allegato modello F, ne dà comunicazione all'ufficio.

Art. 11

Regolarizzazione degli atti

1. La società, qualora rilevi errori o incongruenze dei dati presenti negli atti trasmessi dall'ufficio, ne dà comunicazione all'ufficio stesso, utilizzando l'allegato modello G.

2. Il termine di trenta giorni per l'iscrizione a ruolo si interrompe con la richiesta di regolarizzazione degli atti trasmessa dalla società entro i primi quindici giorni dalla ricezione degli atti e decorre nuovamente a seguito della comunicazione di risposta dell'ufficio. Qualora la richiesta della società intervenga oltre i quindici giorni dalla ricezione degli atti, la società deve procedere all'iscrizione a ruolo entro quindici giorni dalla risposta dell'ufficio.

Art. 12

Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo

1. La società, acquisiti gli atti ed effettuata la verifica dei dati identificativi del debitore nei termini sopra indicati, procede alla quantificazione delle spese processuali, all'annotazione della partita di credito relativa alle spese processuali e alle pene pecuniarie nel registro SIAMM.

2. La società procede all'iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ovvero, per le spese di mantenimento in carcere, dal momento della cessata espiazione in istituto.

3. L'iscrizione a ruolo deve essere in ogni caso effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti, fatti salvi i casi di regolarizzazione di cui all'articolo che precede; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.

4. La società, nei casi di imminente prescrizione del credito, provvede in via prioritaria alla annotazione della partita di credito e all'iscrizione a ruolo. In tali casi, alla società non potrà, comunque, essere ascritta alcuna responsabilità per l'eventuale prescrizione, qualora la stessa società rispetti il termine previsto dal comma 3.

Art. 13

Sottoscrizione del ruolo